




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 359 del 26/08/2014

OGGETTO: PRATICHE DELLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA RELATIVE AL CENTRO STORICO ED ALLA PERIFERIA NON ISTRUITE DALLA "FILIERA" E/O PERVENUTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA "FILIERA" E L'ATTIVAZIONE E L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO SPECIALE. ATTO DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO VINCOLANTE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 11.50, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:


	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Nicola Trifuoggi	No	2. Lelio De Santis	No
	3. Emanuela Di Giovambattista	Si	4. Pietro Di Stefano	Si
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Alfredo Moroni	Si
	7. Fabio Pelini	Si	8. Giancarlo Vicini	Si
	9. Elisabetta Leone	Si		
			<i>Totale presenti</i>	8
			<i>Totale assenti</i>	2

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

VISTA la nota n.62698 del 10/07/2014 indirizzata al Sindaco, al Vice Sindaco, all'Assessore alla Ricostruzione ed al Segretario Generale, a firma del Dirigente del Settore Ricostruzione Privata, con la quale si richiedeva espressamente un atto di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.165/2001;


VISTA la nota n.63885 del 14/07/2014 del Segretario Generale in risposta della precedente;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative inerenti il sisma del 6.4.2009:

- il D.L 39 del 28.4.2009 convertito nella legge 77 del 24.6.2009 ed in particolare l'art.3 che prevede la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili dichiarati inagibili;
- l'OPCM 3790 del 9.7.2009 con particolare riferimento all'art.2 che disciplina tra l'altro la competenza in capo al Comune dell'istruttoria e del provvedimento finale relativamente alle domande di contributo predette;
- il D.L 83 del 22.6.2012 convertito nella legge 134 del 7.8.2012 con particolare riferimento:
 - all'art.67 ter comma 2 *“Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle*



Comune dell'Aquila



opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

- all'art.67 quater comma 9 del D.L 83/2012 che rinvia ai successivi Decreti e disposizioni la disciplina delle procedure di concessione dei contributi;

Il decreto Monti del 4.2.2013 che disciplina, in attuazione dell'art.67 quater comma 9 del D.L 83/2012, le nuove procedure di concessione dei contributi ed in particolare:

- l'art.1 che definisce l'ambito di applicazione del decreto facendolo coincidere con la disciplina della procedura di rilascio contributi per la riparazione/ricostruzione;

- l'art.11 che, nel ribadire l'applicabilità del decreto Monti solo alle pratiche successive alla sua vigenza, prevede la facoltà per coloro che abbiano presentato pratiche con la vecchia procedura di poter optare per quella nuova ivi stabilita.


CONSIDERATO CHE:

Il legislatore con l'art.67 iter comma 2 D.L 83/2012 ha inteso definire la nuova governance della ricostruzione del Comune dell'Aquila, salvaguardando la titolarità della predetta funzione in capo al Comune a cui mantiene la titolarità del provvedimento finale relativo alla concessione dei contributi di riparazione/costruzione in linea con l'OPCM 3790/2009, ma attribuendo ex lege la competenza del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione del predetto provvedimento concessorio ad altro soggetto -non inquadrato all'interno dell'organizzazione ordinaria del Comune, diverso dal Comune medesimo- e cioè all'Ufficio Speciale della Ricostruzione.

Tale attribuzione di competenze istruttorie al predetto ente esterno al Comune non riguarda solo le pratiche presentate dai privati successivamente all'entrata in vigore della predetta norma del D.L 83/2012 (che ha solo formalmente istituito l'USRA) o del successivo decreto Monti del 4.2.2013 (che ha solo disciplinato la nuova procedura di rilascio contributi senza innovare riguardo l'ambito



Comune dell'Aquila



di competenza dell'USRA) , ma bensì tutte le pratiche della ricostruzione, pendenti e successive: dalla lettura delle precitate norme, infatti si deduce che il legislatore con il “ Decreto Legge Barca” non fa alcun distinguo e/o attribuzione di pratiche né in base al periodo storico di presentazione e né in base al tipo di immobili se centro storico o periferia, ma determina una competenza ad un soggetto invece che ad un altro; diversamente il Decreto Monti introduce una nuova disciplina per la istruttoria delle pratiche, della cui decorrenza statuisce apposita norma transitoria all'art.11.


In sostanza, l'entrata in vigore del D.L 83/2012 e la concreta istituzione dell'USRA ha segnato una vera e propria svolta riguardo le specifiche competenze dei soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione, istituendo un soggetto esterno al comune e attribuendogli specifiche competenze sulla ricostruzione, relative appunto anche all'istruttoria, così escludendo in toto la responsabilità istruttoria del Comune che, prima, era fissata dall'art.2 dell'OPCM 3790/2009. Pertanto, a decorrere da quella previsione in poi, al Comune viene tolta per legge la possibilità di istruire le pratiche di ricostruzione a prescindere dal tipo o dal tempo di presentazione delle pratiche, talché la predetta competenza viene contestualmente attribuita ex lege dal citato USRA.

L'ufficio Speciale della ricostruzione è quindi il soggetto di scopo nel quale lo Stato ha individuato la competenza istruttoria in questione, così come ha altresì riconosciuto il Consiglio di Stato con le sentenze nn.2540, 2538, 2630 del 2014. Il legislatore non associa tale finalità o scopo del predetto Ufficio alla data o al tipo di pratica in atti del Comune, in quanto la finalità pubblicistica dell'Ufficio di nuova istituzione è proprio quella di assicurare la più veloce ed efficiente ricostruzione, eliminando la mole di pratiche che sino ad allora venivano istruite dal Comune seppur mediante la c.d Filiera.

In questo assetto normativo che ha attribuito la competenza dell'istruttoria delle pratiche della ricostruzione esclusivamente all'Ufficio Speciale. Il decreto Monti del 4.2.2013 interviene, meramente, per disciplinare -in attuazione dell'art.67 quater comma 9 del D.L 83/2012- le nuove procedure di determinazione dei contributi. A tal fine, l' art.11 prevede una disciplina transitoria relativamente alle pratiche in atti, ma certamente non “assegna” e non “ripartisce” le pratiche a quell'ufficio o a quell'altro (al Comune o all'Ufficio Speciale) a seconda della tempistica di presentazione.



Comune dell'Aquila



VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale in data 9.8.2012 con particolare riferimento all'art.3 "Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art.67 ter comma 2 (..)l'Ufficio Speciale a) cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo (...)".

VISTI i decreti sindacali n.50 del 13.11.2012 e successivo decreto di rettifica n.88 del 7.12.2012 di nomina del Titolare Ufficio Speciale.

PRECISATO che dal periodo in cui la Filiera ha avviato la chiusura della propria attività all'attivazione effettiva dell'Ufficio Speciale, sono pervenute al Comune diverse pratiche relative sia al centro storico che alla periferia.

Tali pratiche sono transitate dalla Filiera all'USRA, in attuazione delle attribuzioni normativamente assegnate dal legislatore al predetto Ente di scopo e in base alle disposizioni di cui all'art.7 del Regolamento USRA precitato;


CONSIDERATA la necessità di:

- effettuare una ricognizione normativa e degli atti amministrativi emessi sinora dal Comune e dall'USRA al fine di acclarare, nel rispetto del riparto di competenze stabilito dal legislatore e sinora riferito, le incombenze del Comune e dell'Ufficio Speciale riguardo le pratiche di ricostruzione pendenti, con particolare riferimento a quelle non istruite dalla "Filiera" e/o pervenute nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività della "Filiera" e l'attivazione e l'operatività dell'Ufficio Speciale, ciò al fine di garantire la corretta attuazione dell'art.67 ter del D.L 83/2012
- formulare contestualmente un atto d'indirizzo interpretativo vincolante.

Considerato altresì il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'art. 49



Comune dell'Aquila



del vigente D.lgs 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ritenuta la competenza della Giunta ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000 e dell'art.4 del D.Lgs 165/2001;


con voto unanime

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di prendere atto che in virtù dell'art.67 ter comma 2 del D.L 83/2012 il legislatore ha inteso definire la nuova governance della ricostruzione del Comune dell'Aquila, mantenendo la titolarità della predetta funzione in capo al Comune, cui compete la titolarità del provvedimento relativo alla concessione dei contributi di riparazione/costruzione, ma attribuendo la competenza del procedimento finalizzato alla formazione del predetto provvedimento concessorio all'USRA, soggetto non inquadrato all'interno dell'organizzazione ordinaria del Comune, diverso e separato dal Comune medesimo.
3. Di prendere atto, nello specifico e per le motivazioni in premessa, che l'istruttoria relativa ai predetti procedimenti concessori compete all'USRA, non solo per le pratiche presentate dai privati successivamente all'entrata in vigore del D.L 83/2012 e/o del successivo decreto Monti del 4.2.2013, ma bensì per tutte le pratiche della ricostruzione ancorché pendenti alla data della sua istituzione, dato che si è realizzata un'attribuzione di competenza esclusiva ed obbligatoria ex lege all'USRA.
4. Di precisare che tutte le pratiche pendenti presso la filiera sono transitate presso la sede dell'USRA, essendo stata all'epoca attuata la gestione del passaggio di consegne tra Fintecna, Reluis e Cineas da una parte e l'Ufficio Speciale dall'altra.
5. Di prendere atto di quanto riconosciuto dal Consiglio di Stato con le sentenze in premessa citate.



Comune dell'Aquila



6. Di significare al riguardo che, in questo assetto, il decreto Monti del 4.2.2013 interviene per disciplinare le nuove procedure di quantificazione dei contributi di ricostruzione. In particolare, l'art.11 del decreto stabilisce una disciplina transitoria relativamente alle pratiche in atti, ma certamente non "assegna" e non "ripartisce" le pratiche a quell'ufficio o a quell'altro (al Comune o all'Ufficio speciale) a seconda della tempistica di presentazione o del loro oggetto.
7. Di prendere atto inoltre, che sia il D.L 83/2012, che l'Intesa , il Regolamento dell'USRA e l'atto di nomina del titolare dell'USRA prevedono che l'USRA assicuri il tempestivo svolgimento delle pratiche comunque assegnate e prese in carico, nel rispetto della tempistica stabilita dalle OPCM e dalle leggi in materia.
8. Posto che l'USRA è sottoposto al potere di direzione o di indirizzo del Comune dell'Aquila e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come è stato chiarito dalla nota della Presidenza Consiglio Ministri prot.14686 del 28.3.2013, di ribadire e reiterare, con il presente atto, all'USRA l'obbligo di adempiere alla funzione di istruttoria delle pratiche di riparazione/ricostruzione sisma come sopra definite, nel rispetto dei termini stabiliti dalle OPCM sisma, dalla L.77/2009 e dalla L.241/90, allo scopo di consentire al Comune di emettere il provvedimento concessorio nei termini di legge ed al fine di evitare la procedura di commissariamento TAR più volte già subita.
9. Di inviare il presente atto ai fini della sua attuazione all'USRA, ai Settori Affari Finanziari, Ricostruzione Privata, Avvocatura Comunale ed al Segretario Generale, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , al Sottosegretario Giovanni Legnini, con delega ala Ricostruzione e all'Ing. Aldo Mancurti quale responsabile della Struttura di Missione per il sisma 2009;

Successivamente

LA GIUNTA

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267 del 2000.



Comune dell'Aquila


Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

Selen.



Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 359 del 26-8-2014

OGGETTO: pratiche della ricostruzione post-sisma relative al centro storico ed alla periferia non istruite dalla "filiera" e/o intervenute nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività della "filiera" e l'attivazione e operatività dell'Ufficio Speciale.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLAPRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità.

- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.
- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 11/6/14

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

2BIS (in alternativa al n. 2)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data 26/8/14

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

IN ART. 14 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI